VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 marzo 2017 si sono incontrate a Roma la Saipem S.p.A., assistita da Confitarma e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per discutere degli istituti afferenti alla contrattazione integrativa aziendale riguardante i marittimi imbarcati sui mezzi navali speciali Saipem e Società Controllate.

Premesso che

a) Nel corso degli anni le Parti, ispirandosi ad un modello partecipativo di Relazioni Industriali, hanno instaurato un costruttivo e proficuo confronto che ha portato alla definizione di un articolato sistema di accordi di secondo livello, con l'intento di conciliare le esigenze aziendali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia con le istanze sindacali volte a individuare soluzioni nell'interesse dei lavoratori.

b) Con il recente rinnovo del CCNL del settore marittimo, alcuni istituti precedentemente oggetto della contrattazione di secondo livello, sono stati inseriti nelle sezioni del CCNL sui mezzi navali speciali che si applicano in Saipem, delle quali si conferma l'integrale applicazione.

Tutto ciò premesso, si rende quindi necessario, con l'obiettivo di rendere organica e di più semplice gestione e applicazione la contrattazione di secondo livello, e nell'ottica di un processo di semplificazione già iniziato negli scorsi anni, andare a definire in modo chiaro e trasparente quali siano le materie oggetto della contrattazione integrativa aziendale.

Per quanto espressamente previsto di seguito, il presente accordo sostituisce integralmente le precedenti intese e prassi in essere.

Le Parti, pertanto, concordano quando segue.

1.PER IL SOLO PERSONALE IN CRL

1.1 Disponibilità retribuita

Il marittimo in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un importo lordo, mensile o pro rata, composto dai seguenti elementi: ex-paga base, indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina CM, maggiorazione paga per anzianità sociale, panatica convenzionale, il 75% dell'ex-indennità di contingenza che dal 26° giorno viene elevata al 100%, nonché gli assegni familiari per gli aventi diritto.

1.2 Sbarco per gravi motivi personali

Viene riconosciuto come ulteriore grave motivo personale di sbarco la morte documentata di fratelli, sorelle e suoceri.

1.3 Trattamento del personale per frequenza di corsi di formazione

Nel caso in cui il marittimo, che si trovi in disponibilità retribuita, frequenti i corsi di aggiornamento o addestramento professionale, avrà diritto alla retribuzione analoga a quanto corrisposto in disponibilità retribuita del 26° giorno.

1.4 Sospensione dal regime di CRL

Attraverso la sottoscrizione di verbale di accordo individuale (allegato 4), a quei marittimi che dovessero essere imbarcati su mezzi navali speciali battenti bandiera estera e con armatore straniero verrà applicato un periodo di sospensione dal regime di CRL pari alla durata del periodo di assegnazione presso l'armatore straniero. Al termine di tale periodo di sospensione, il marittimo verrà reinserito in CRL presso Saipem S.p.A. Il periodo di sospensione dalla CRL sarà considerato, ad ogni effetto di legge e di contratto, quale aspettativa non retribuita, e pertanto non computabile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale. Al marittimo verrà riconosciuto un periodo di anzianità aziendale convenzionale pari al periodo di sospensione dal regime di CRL. L'armatore straniero procederà ad accreditare a Saipem S.p.A. il TFR maturato dal marittimo durante l'imbarco.

2.PER TUTTO IL PERSONALE

2.1 Spese viaggio

In relazione alla particolarità del periodo di imbarco saranno riconosciute, per ogni ciclo lavoro/riposo, le spese viaggio con le seguenti modalità, fermo restando che il viaggio deve essere effettuato e non può essere sostituito da altra forma di riconoscimento. Per le lunghe percorrenze (superiori a 600 Km) e per i casi di urgenza sarà data preferenza all'utilizzo dell'aereo.

Per situazioni operative in Italia

Le spese del biglietto ferroviario sono riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dietro presentazione di documentazione in originale, fatto salvo il riconoscimento della cuccetta per percorsi superiori ai 500 km.

Al dipendente che utilizzerà l'auto per particolari esigenze logistiche o personali, aventi comunque carattere di eccezionalità, sarà riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute in ragione di un litro di carburante ogni 8 km e le spese di autostrada. A supporto delle spese sopradette il dipendente dovrà presentare in originale la ricevuta del pedaggio autostradale secondo quanto previsto dal DPR 02/12/1986, n° 917 e successive modificazioni. Saranno riconosciute le spese documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con percorrenza diretta, con riconoscimento del biglietto ferroviario dal comune di residenza all'aeroporto più vicino e viceversa.

In aggiunta alle spese di viaggio sarà erogata, per ogni viaggio di andata e per ogni viaggio di ritorno, un'indennità di spostamento di 30,00 euro.

L'indennità in questione non fa parte ad alcun effetto della retribuzione né di quegli istituti che, direttamente o indirettamente, implichino la nozione di retribuzione di fatto.

Per situazioni operative all'estero

A titolo di rimborso forfetario per spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino, nonché per le spese sostenute durante il viaggio sino all'aeroporto internazionale di arrivo e viceversa, sarà erogato un importo di 55,00 euro a tratta.

Qualora sia necessario il pernottamento, tutte le spese sostenute, dal domicilio fino al mezzo navale e viceversa, ivi compresa la cena, saranno rimborsate a piè di lista. Tale rimborso esclude il predetto forfait.

La documentazione delle spese viaggio dovrà essere presentata entro il mese successivo, dall'effettuazione del viaggio. Non saranno rimborsate le spese non documentate da pezze giustificative.

Per quei viaggi che comportano un'estensione temporale superiore alle 24 ore intercorrenti tra la partenza dal suolo italiano all'arrivo a bordo, verrà riconosciuto al personale una giornata di riposo compensativo per il viaggio di andata ed una giornata di riposo compensativo per il viaggio di ritorno che comporti la medesima estensione temporale. Tale riconoscimento verrà applicato qualunque sia la giornata di calendario coinvolta.

Le Parti si danno inoltre reciproco affidamento di valutare quelle situazioni che, al di fuori della normativa testé indicata, comportino soluzioni logistiche particolari che Saipem illustrerà alle OO.SS.

Classi di viaggio aeree

In caso di utilizzo del mezzo aereo , per la determinazione delle classi di viaggio si farà riferimento a quanto previsto per il resto del personale di Saipem S.p.A dalle vigenti procedure . A tal fine i Comandanti e Direttori di Macchina sono equiparati al personale con qualifica di quadro, mentre il restante personale marittimo è equiparato alle qualifiche impiegatizie/operaie. Sulla base di quanto sopra, in caso di percorso inferiore alle 3.000 miglia, per tutto il personale è previsto il viaggio in Economy. Per i percorsi superiori a 3000 miglia, i Comandanti e Direttori di Macchina potranno viaggiare in Business.

3. SISTEMA DELLE INDENNITA'

3.1 Indennità zona operativa off-shore

In considerazione delle particolari difficoltà di carattere operativo ed organizzativo, nonché delle zone geografiche e del relativo disagio in cui dovranno essere svolti i lavori, limitatamente alla durata dei lavori operativi off-shore - che iniziano con la data di partenza del mezzo navale speciale dal porto e/o rada per la zona operativa off-shore e terminano con la data di partenza del

mezzo navale speciale dalla zona operativa off-shore – al personale in CRL verrà corrisposta un'indennità zona operativa off-shore secondo gli importi giornalieri di cui all'allegato 1 del presente verbale.

Limitatamente ai mezzi navali speciali del settore construction, l'indennità off-shore verrà corrisposta a partire dai 7 giorni antecedenti la partenza del mezzo.

Gli importi di cui all'allegato 1 saranno corrisposti solo nel caso di operatività all'estero, per i giorni di effettiva presenza lavorativa a bordo

A tutti gli effetti le Parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di tale indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le Parti precisano che l'indennità zona operativa off-shore non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto di lavoro.

3.2 Maggiorazione per giornate festive trascorse in servizio

Oltre al trattamento previsto dal CCNL per le festività trascorse in servizio (domeniche e festività infrasettimanali comprese le festività nazionali) verrà corrisposta al marittimo una maggiorazione dell'indennità di navigazione fissata secondo gli importi giornalieri di cui all'allegato 1 del presente verbale.

Gli importi di cui all'allegato 1 saranno corrisposti per i soli giorni di effettiva presenza a bordo.
La misura della predetta maggiorazione è stata determinata tra le Parti come condizione di miglior favore per compensare il disagio connesso alle particolari modalità di svolgimento del lavoro marittimo ed alla maggior penosità del suddetto lavoro allorché svolto durante giornate festive trascorse a bordo.

La maggiorazione vale anche quale specifico compenso per il lavoro prestato durante le domeniche, le festività e giorni equivalenti.

La maggiorazione, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

3.3 Indennità Comandanti e Direttori di Macchina

Per i Comandanti e Direttori di Macchina, viene confermato l'attuale impianto delle indennità di navigazione, secondo gli importi di cui all'allegato 2 del presente verbale.

3.4 Cicli lavoro/riposo per i mezzi navali speciali in zona operativa off-shore del settore construction

Italia	gg. 28/14
Estero Aree europee e Mediterraneo	gg 42/21
Estero Altre Aree	gg 56/28
Comandanti e Direttori di Macchina	gg 28/28
1° e 2° ufficiali di macchina e di coperta	gg 35/35

L'Azienda si impegna, compatibilmente con le necessità organizzative, ad effettuare le turnazioni in modo da limitare scompensi tra le squadre interessate. Con accordo del 3 dicembre 2013 è stato stabilito il passaggio alla turnazione 1/1 (35/35) delle risorse con qualifica di 1° e 2° ufficiale della divisione Offshore Con la rotazione 1-1, in virtù della minor presenza lavorativa annuale (6 mesi contro gli 8 della 2-1), e della maggior presenza in regime di riposo (6 mesi contro i 4 della 2-1), i compensativi maturati a bordo in funzione della presenza lavorativa, non riescono a giustificare interamente i giorni di riposo, determinando quindi un delta negativo che genera a sua volta una trattenuta retributiva che si concretizza all'atto dello sbarco del Marittimo.

Al fine di superare gli effetti di tale evenienza, le Parti concordano che a compensazione dei riposi negativi generati dalla rotazione 1 -1 verranno conteggiate le ferie spettanti ed eventuali giornate compensative maturate a fronte della maggiore presenza lavorativa a bordo (per ritardata discesa/anticipata salita), in numero sufficiente a coprire tale rapporto.

Tale sistema si applicherà anche al personale operante nei settori Drilling e FPSO. La suddetta modalità viene introdotta a livello sperimentale per la vigenza del presente accordo integrativo.

3.5 Ferie/Riposi/ Compensativi/Licenza Comandanti e Direttori di Macchina

Il periodo di licenza, durante il periodo di imbarco, sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo, sulla base del rapporto 1:1. In tale periodo , il Comandante e/o il Direttore di Macchina, compenserà le minori prestazioni generate da tale rotazione mediante la fruizione delle ferie spettanti, dei riposi compensativi e di eventuali riposi retribuiti in numero sufficiente a coprire tale rapporto.

Ai Comandanti e Direttori di Macchina verrà corrisposto un importo mensile pari a 3.08 giorni/mese per l'effettivo periodo di imbarco. Il predetto importo sarà commisurato alla retribuzione maturata così come meglio specificato:

- 1/26 minimo contrattuale

- 1/26 Indennità di funzione
- 1/26 Scatti di anzianità
- 1/30 Panatica convenzionale
- 1/30 gratifica natalizia
- 1/30 gratifica pasquale
- 1/26 eventuali assegni ad personam

L'Azienda valuterà, compatibilmente all'organizzazione del lavoro e alla turnistica, eventuali richieste di brevi periodi di permesso.

3.6 Sbarco Comandanti e Direttori di Macchina

Lo sbarco inteso come data di termine della convenzione di imbarco avverrà dopo aver usufruito dei riposi compensativi e delle ferie maturate durante l'ultimo turno di lavoro. Lo sbarco avverrà comunque dopo un periodo equivalente all'ultimo turno di lavoro a bordo.

3.7 Missioni superiori a dieci giorni durante il periodo di riposo

Per quei Comandanti e Direttori di Macchina che saranno chiamati a svolgere periodi di missione durante il periodo di riposo del turno di lavoro, l'Azienda procederà ad accantonare un numero di compensativi pari ad ogni giorno di missione oltre il decimo.

3.8 Indennità "Dynamic positioning" (DP)

a) Indennità di certificazione "Dynamic Positioning"

Viene erogata al personale marittimo e ai Comandanti che abbiano conseguito la certificazione di "Senior Advanced DP Operator". Tale indennità è corrisposta mensilmente per il periodo di imbarco con le seguenti modalità:

	Personale marittimo	**Comandanti**
Requisito	180 gg di operatività in DP dal conseguimento del titolo di Senior Advanced Operator	180 gg di operatività in DP dal conseguimento del titolo di Junior Advanced Operator
Indennità	7% del minimo contrattuale	10% del minimo contrattuale

L'indennità non viene corrisposta al personale posto in disponibilità retribuita.

b) Indennità di operatività "Dynamic Positioning"

Viene erogata al personale marittimo e ai Comandanti, per i giorni di effettiva operatività in "Dynamic Positioning". La predetta indennità sarà corrisposta su base giornaliera secondo le seguenti modalità:

Certificazione	Personale marittimo	Comandanti
Basic DP Operator	17% del minimo contrattuale giornaliero	/
Junior Advanced DP Operator	29% del minimo contrattuale giornaliero	30% del minimo contrattuale giornaliero
Senior Advanced DP Operator	36% del minimo contrattuale giornaliero	40% del minimo contrattuale giornaliero

L'indennità di operatività per il Senior Advanced DP Operator verrà erogata in maniera addizionale rispetto all'indennità di certificazione.

Limitatamente ai periodi di operatività del mezzo in "dynamic positioning", ai 1° e 2° ufficiali di macchina operanti su mezzi in DP, verrà corrisposta un'indennità operativa extra giornaliera pari ad 1/30 del 9% del minimo contrattuale.

Le Parti stabiliscono che le predette indennità (certificazione e operatività) non possono essere calcolate nella retribuzione né in ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di dette indennità è stato determinato tenendo già conto della loro incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le Parti precisano che l'indennità DP (certificazione e operatività) non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto di lavoro.

3.9 E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione)

Al personale non in CRL, in caso di più convenzioni d'imbarco con differenti armatori che concorrano a formare un periodo non continuativo di 24 mesi e seguenti di pari durata fino ad un massimo di tre periodi, verrà riconosciuto, al termine di detto periodo, un importo mensile non assorbibile di euro 40, definito Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR), non computabile nel minimo contrattuale e non valido per la determinazione degli istituti retributivi indiretti. In caso di passaggio in CRL, la definizione di tale importo rimarrà ad personam.

4. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti si richiamano al verbale di accordo dell'11 gennaio 2008 con cui era stata definita la possibilità di aderire su base individuale al fondo complementare del settore energia (Fondenergia) per tutto il personale marittimo.

I lavoratori interessati, potranno accedere a Fondenergia nei termini e con le modalità previste dallo Statuto. Vengono confermate le quote di contribuzione attualmente in vigore, pari al 2% a carico del lavoratore e del 2,55% a carico dell'Azienda.

Eventuali modifiche delle condizioni del Fondo, pattuite nell'ambito della contrattazione del settore Energia & Petrolio, saranno recepite dalle Parti con un apposito accordo di secondo livello.

5. ASSICURAZIONE MALATTIA

5.1 Assicurazione in caso di morte per malattia

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL, in caso di morte avvenuta entro 12 mesi dallo sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'Armatore assicurerà le seguenti ulteriori indennità:

a) se il marittimo lascia solo la vedova:
- Ufficiali € 413,17
- Sottufficiali € 387,34
- Comuni € 361,52

b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:

- Ufficiali € 542,28
- Sottufficiali € 490,63
- Comuni € 464,81

5.2 Assicurazione in caso di invalidità permanente per malattia

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL, in caso di invalidità permanente assoluta verificatasi entro 12 mesi dalla data dello sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti ulteriori indennità:

- Ufficiali € 413,17
- Sottufficiali € 387,34
- Comuni € 361,52

6. FANIMAR

6.1 Assicurazione infortuni

Nel confermare le tutele assicurative previste dal CCNL , le Parti concordano di sostituire gli importi previsti in caso di morte e in caso di invalidità permanente per infortunio dalla normativa contrattuale nazionale, con quelli indicati nell'allegato 3 del presente verbale. Vengono

individuati tre gruppi di qualifiche relativi ai soggetti aventi diritto ed i rispettivi articolati capitali di riferimento.
Tutte le garanzie connesse saranno fornite dal FANIMAR per tramite polizze assicurative infortuni appositamente sottoscritte, in convenzione con primarie Compagnie di Assicurazione alle Condizioni Generali e/o Particolari di uso e di mercato.
Tali polizze saranno inviate per opportuna conoscenza e divulgazione a Saipem S.p.A. e le Condizioni Generali e/o Particolari in essa contenuta varranno ai fini dell'accertamento dell'indennizzabilità degli eventi previsti. Si precisa fin d'ora che il limite massimo di esborso in relazione ad indennizzi relativi ad accadimenti che colpiscono contemporaneamente più soggetti assicurati in conseguenza di un unico evento (limite catastrofale) viene fissato complessivamente in 5.000.000,00 euro per ogni nave. Si conferma fin d'ora che per il caso di invalidità permanente da infortunio si continuerà ad applicare una franchigia relativa del 5%.

Saipem verserà al FANIMAR, per ogni lavoratore in forza il 1° gennaio di ogni anno, le quote indicate nell'allegato 3. Al fine di determinare gli importi dovuti, Saipem si impegna a comunicare preventivamente al FANIMAR l'elenco nominativo delle navi sulle quali operano i propri marittimi ed i singoli numeri totali degli stessi marittimi, secondo le qualifiche, per ogni nave. Eventuali variazioni in corso di anno delle navi o del numero, in aumento, dei marittimi, dovranno essere tempestivamente comunicati al FANIMAR rispettivamente per le opportune modifiche e/o per i relativi calcoli di rateo dei pagamenti, a valere fino al 1° gennaio dell'anno successivo.

6.2 Assistenza sanitaria integrativa

Al personale marittimo cui si applicano le sezioni MNS armatore italiano e armatore straniero battenti bandiera estera, saranno riconosciute le prestazioni sanitarie integrative di Fascia B secondo le quote previste dai Fondi individuati nel CCNL. In ogni caso, l'Azienda verserà al Fondo una quota non superiore al massimale previsto per la Fascia B del Fanimar.

7. MANCATO RIPOSO

In tale ipotesi eccezionale, l'Armatore riconoscerà al marittimo la possibilità di accantonare ore di mancato riposo riconoscendogli una giornata aggiuntiva di riposo compensativo al raggiungimento di 12 ore accantonate.

8. ANTICIPATA SALITA E RITARDATA DISCESA

8.1 Personale marittimo

Ogni giorno di prestazione lavorativa di 12 ore effettuate oltre il periodo di turnazione stabilito, al dipendente sarà accantonato un giorno di riposo compensativo e saranno corrisposte 4 ore straordinarie più le maggiorazioni straordinarie per le prime 8 ore. Il conteggio relativo al periodo di licenza avrà inizio secondo turnazione stabilita.

8.2 Comandanti e Direttori di Macchina

Per cause imputabili esclusivamente all'Armatore o non imputabili al lavoratore e previa autorizzazione aziendale verrà corrisposto 1/30 del minimo contrattuale per ogni giorno di permanenza a bordo oltre il normale ciclo di lavoro.

9. RITARDATA SALITA

Per cause imputabili esclusivamente all'Armatore o non imputabili al lavoratore, per ogni giorno trascorso a terra verrà corrisposta l'indennità di navigazione estero e l'indennità di navigazione mezzi navali speciali.

10. ANTICIPATA DISCESA

Il marittimo già presente a bordo e che, per cause imputabili all'Armatore, venga costretto ad anticipare la discesa dal mezzo navale speciale e quindi a non completare il previsto ciclo di lavoro, avrà diritto va percepire tante giornate di permesso retribuito quante necessarie per completare il previsto ciclo di lavoro.
A completamento del ciclo di lavoro, l'Armatore si riserva il diritto di provvedere allo sbarco del marittimo.

11. TRATTAMENTO MEETINGS

Per quei Comandanti e Direttori di Macchina che saranno chiamati a partecipare a meetings, verrà corrisposto:

- 1/30 del minimo contrattuale per ogni giorno di meetings dal lunedì al venerdì
- Riposi compensativi da usufruire all'atto dello sbarco per meeting previsti il sabato e la domenica

12. TRATTAMENTO CORSI di FORMAZIONE

Al personale marittimo verrà riconosciuta una giornata di riposo compensativo, da usufruire all'atto dello sbarco, per ogni giornata di corso di formazione svolto durante il periodo di riposo.

13. ASSICURAZIONE TUTELA RISCHI LEGALI COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA

Il vigente CCNL definisce gli oneri in capo all'Armatore in caso di responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione dei Comandanti e Direttori di Macchina dei mezzi navali speciali Saipem.
Nel pieno rispetto del dettato contrattuale, e con l'intento di garantire la massima tutela possibile e la più ampia libertà di scelta del singolo, si prevede che, qualora un Comandante o Direttore di

Macchina decida di stipulare in forma privata una qualsiasi forma di assicurazione per la tutela dei rischi legali, l'Azienda procederà al rimborso mensile del costo dell'assicurazione sottoscritta fino ad un massimo di 240 euro annui. Ai fini dell'ottenimento del rimborso, sarà necessario presentare copia della polizza assicurativa stipulata.
Contestualmente, l'Azienda viene esentata da ulteriori responsabilità relativamente alla fornitura delle tutele legali già coperte dall'assicurazione sottoscritta per quei Comandanti e Direttori di Macchina che dovessero beneficiare del rimborso.

14. ORGANICO E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CRL

Le parti stipulanti e firmatarie del presente accordo, nell'ambito di incontri periodici annuali, verificheranno gli organici del personale in CRL rispetto al totale del personale imbarcato.

15. VIGENZA

Il presente accordo integrativo avrà vigenza dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2019. All'inizio del 2018 le parti si incontreranno per una verifica degli importi relativi alle indennità speciali di navigazione di cui agli allegati 1 e 2.

Filt-CGIL

SAIPEM S.p.A.

Fit-CISL

CONFITARMA

UILTRASPORTI

ALLEGATO 1

INDENNITA' OPERATIVA OFF SHORE E MAGGIORAZIONE GIORNI FESTIVI IN SERVIZIO	indennità di commessa med drilling	indennità di commessa altre aree drilling	indennità di commessa med costruction	indennità di commessa mare del nord costruction	indennità di commessa altre aree costruction	maggiorazione giorni festivi in servizio
comandante Pm/Dir macchina MN	2,68	3,35	18,37	22,42	32,13	5,39
1 ufficiale	2,28	3,28	11,69	14,35	20,34	4,22
2 ufficiale	2,19	3,19	11,44	14,01	19,92	3,8
3 ufficiale	2,06	3,06	10,52	13,66	19,51	3,65
sottufficiale cs/nostromo	1,96	2,96	10,32	13,01	18,59	3,51
sottufficiale	1,91	2,91	10,13	12,37	17,68	3,37
comune	1,87	2,87	9,6	11,69	16,7	2,58

ALLEGATO 2

INDENNITA' NAVIGAZIONE

MEZZI OPERATIVI/MANUTENZIONE

drilling	
fino a 20.000 tons	44,00
oltre 20.000 tons	47,00
costruction	
fino a 20.000 tons	41,50
oltre 20.000 tons	43,00

MEZZI IN DISARMO

drilling	
fino a 20.000 tons	30,63
oltre 20.000 tons	31,85
costruction	
fino a 20.000 tons	27,98
oltre 20.000 tons	30,00

MEZZI IN ALLEST/COSTRUZIONE

drilling	
fino a 20.000 tons	36,70
oltre 20.000 tons	38,16
costruction	
fino a 20.000 tons	33,82
oltre 20.000 tons	35,18

INDENNITA' OFF SHORE

drilling	
zona offshore	importo gg
med	5,63
extramed	6,62

costruction	
zona offshore	importo gg
med	14,35
extramed	20,85

MAGGIORAZIONE INDENNITA' NAVIGAZIONE GIORNI FESTIVI

qualifica	importo mese
Comandante	120,00
Direttore	110,00

ALLEGATO 3

PRESTAZIONI	SOGGETTI	MASSIMALE INVALIDITA' PERMANENTE	MASSIMALE MORTE
Infortunio professionale (in assenza di rendita)	Comandanti - Direttori di macchina	€ 400.000,00	€ 350.000,00
	Stato maggiore	€ 240.000,00	€ 210.000,00
	Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni	€ 160.000,00	€ 140.000,00
Infortunio professionale (in presenza di rendita)	Comandanti - Direttori di macchina	€ 200.000,00	€ 175.000,00
	Stato maggiore	€ 120.000,00	€ 105.000,00
	Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni	€ 80.000,00	€ 70.000,00
Infortunio extraprofessionale	Comandanti - Direttori di macchina	€ 400.000,00	€ 350.000,00
	Stato maggiore	€ 240.000,00	€ 210.000,00
	Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni	€ 160.000,00	€ 140.000,00

Versamenti Saipem

SOGGETTI	VERSAMENTO SAIPEM
Comandanti - Direttori di macchina	€ 870,00
Stato maggiore	€ 522,00
Allievi Ufficiali - Sottoufficiali - Comuni	€ 348,00

ALLEGATO 4

VERBALE DI ACCORDO INDIVIDUALE

premesso che

il sig. "nome e cognome" è in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.);

si conviene

un periodo di sospensione dal regime di CRL con le seguenti modalità:

- tale periodo decorrerà dal gg aa e scadrà il giorno in cui il sig. "nome e cognome" successivamente alla fine del periodo di imbarco su mezzi navali della Società "Società Armatrice" , avrà ultimato il periodo di assegnazione presso la Società;
- ultimato tale periodo di sospensione dalla CRL, il sig. "nome e cognome" verrà reinserito in continuità di rapporto di lavoro presso Saipem S.p.A. con l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli integrativi aziendali;
- il pattuito periodo di sospensione dal regime di CRL sarà considerato, ad ogni effetto di legge e di contratto, quale aspettativa non retribuita e pertanto non computabile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale;
- con la sottoscrizione del presente accordo il sig. "nome e cognome" autorizza sin d'ora l'Armatore, alle dipendenze del quale avrà prestato la sua opera durante il periodo di sospensione dal regime di CRL, ad accreditare alla Saipem S.p.A. il TFR maturato durante l'imbarco, contro riconoscimento da parte di Saipem S.p.A. stessa di un periodo di anzianità convenzionale pari al periodo di sospensione dal regime di CRL.

Saipem S.p.A. nome e cognome